

**DELIBERA N. 77/21/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI  
CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE SOCIAL CHEF (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO “CHEF  
CHANNEL FVG”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 36-BIS, COMMA 1, LETTERA A) E 37,  
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177 IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 3, COMMI 1, 2 E 7  
DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 7/2020 -  
PROC. 18/21/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia dell’11 aprile 2001, n. 11, recante “*Norme in materia di Comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche*”

*e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Dalle risultanze della attività di monitoraggio svolta dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia nei confronti della Associazione Social Chef, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito comunitario “*Chef Channel FVG*”, sulla programmazione trasmessa dal predetto fornitore nel periodo compreso tra il 7 e 13 settembre 2020, è emerso che il giorno 13 settembre 2020, nel corso del programma denominato “*Agrisapori*”, nello specifico dalle ore 01:03:43 alle ore 01:04:25 (per mero errore materiale in contestazione è riportato “*dalle ore 00:03:43 alle ore 00:04:25*”) è stato presentato, con toni ritenuti affini alla comunicazione commerciale, un nuovo prodotto per uso agricolo denominato *Rinskor active*, senza discontinuità editoriale e senza l’utilizzo di mezzi ottici o acustici atti a segnalare il carattere promozionale del messaggio, configurandosi in tal modo una possibile violazione degli articoli 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e 3, commi 1, 2 e 7, dell’allegato A alla delibera Agcom 538/01/CSP.

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con atto n. CONT n. 7/2020, del 2 dicembre 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Associazione Social Chef, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario “*Chef Channel FVG*” ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 36 bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1, 2 e 7, dell’allegato A alla delibera 538/01/CSP per aver trasmesso nella giornata del 13 settembre 2020 messaggi pubblicitari non riconoscibili in quanto tali.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 7/2020 l’Associazione Social Chef ha fatto pervenire le proprie memorie difensive in data 31 dicembre 2020 nelle quali ha rappresentato che:

- i contenuti audiovisivi contestati non sono caratterizzati dai toni tipici della comunicazione commerciale;
- non vi è mai l’invito all’acquisto del prodotto menzionato;
- non vengono forniti dettagli sul prezzo;
- vengono solo riferite alcune informazioni tese a delineare le caratteristiche del prodotto senza alcuna enfattizzazione;

- il nome del prodotto è menzionato una sola volta, è pertanto difficilmente percepibile e memorizzabile da un’utenza generalista;
- il programma nel corso del quale viene menzionato il prodotto è stato trasmesso dopo la mezzanotte su una tv locale, pertanto raggiungerebbe una ridotta porzione di pubblico, contrariamente ad ogni logica pubblicitaria;
- prodotti specifici, rivolti a specifiche categorie professionali, sono del tutto assenti nel palinsesto pubblicitario di qualsiasi emittente televisiva. Vengono utilizzati mezzi molto più specializzati, come ad esempio riviste specifiche di settore, lette solo dai diretti interessati o siti internet e/o gruppi social rivolti a quel pubblico molto specifico;
- la gratuità della messa in onda dimostrerebbe l’assenza di intenti pubblicitari.

Per queste principali motivazioni la parte chiede l’archiviazione del procedimento.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0061024 del 4 febbraio 2021, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’archiviazione del procedimento nei confronti della Associazione Social Chef fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario “*Chef Channel FVG*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si ritiene, infatti, di poter accogliere le giustificazioni della Associazione in quanto, nei contenuti audiovisivi oggetto di contestazione, trasmessi il giorno 13 settembre 2020 dalle ore 01:03:43 alle ore 01:04:25, non si riscontra la presenza di elementi tipici della comunicazione commerciale quali inquadrature indugianti sul prodotto e/o inviti all’acquisto. Si ritiene che la sola menzione del nome del prodotto, unitamente all’indicazione degli ambiti di utilizzo dello stesso, non sia sufficiente a qualificare la vocazione commerciale dei contenuti in parola. Il tenore comunicativo del servizio è chiaramente informativo e non promozionale, si ritiene pertanto che non sussistano le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 36 bis, comma 1, *lett. a)*, 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1, 2 e 7 dell’allegato A alla delibera 538/01/CSP.

RITENUTA, pertanto, l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti della associazione Social Chef, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario “*Chef Channel FVG*” per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 36 bis, comma 1, *lett. a)* e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1, 2 e 7 dell’allegato A alla delibera 538/01/CSP

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della associazione Social Chef, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "*Chef Channel FVG*" con sede in Muggia (TS), Via Felluga n. 26, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba